



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2006 (03.05)  
(OR. EN)**

**8751/06**

---

---

**File interistituzionale:  
2004/0167 (COD)**

---

---

**FSTR 25  
REGIO 19  
CADREFIN 109  
CODEC 392  
OC 319**

**NOTA**

---

della: Gruppo "Misure strutturali"  
al: Coreper/Consiglio

---

n. doc. prec.: 7176/06 FSTR 9 REGIO 8 CADREFIN 56 CODEC 231  
15942/05 FSTR 65 REGIO 58 CADREFIN 270 CODEC 1199  
11940/05 FSTR 55 REGIO 49 CADREFIN 163 CODEC 698  
11939/05 FSTR 54 REGIO 48 CADREFIN 162 CODEC 697  
9716/05 FSTR 42 REGIO 34 CADREFIN 119 CODEC 461  
8775/05 FSTR 36 REGIO 30 CADREFIN 103 CODEC 333  
8468/05 FSTR 32 REGIO 28 CADREFIN 91 CODEC 292  
7920/05 FSTR 24 REGIO 20 CADREFIN 64 CODEC 230  
14863/04 FSTR 44 REGIO 32 CADREFIN 135 CODEC 1250 + COR 1

---

n. prop. Com: COM(2004) 495 final (11688/04 FSTR 18 REGIO 5 CADREFIN 25)

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

- Accordo politico

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine per la consultazione della Bulgaria e della Romania: 2 maggio 2006**

---

Si allega per il Coreper/Consiglio il testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in vista di un accordo politico.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,<sup>2</sup>

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

---

<sup>1</sup> GU C (...), (...), pag. (...).

<sup>2</sup> GU C (...), (...), pag. (...).

<sup>3</sup> GU C (...), (...), pag. (...).

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.
- (2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. (...) del Consiglio<sup>1</sup>, del (...), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. È necessario stabilire disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.
- (3) Gli interventi del FESR dovrebbero essere inquadrati in una strategia globale per la politica di coesione che garantisca una maggiore concentrazione dell'assistenza sulle priorità comunitarie.
- (4) Il regolamento (CE) n. (...) prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Occorre pertanto stabilire le eccezioni relative al FESR.
- (5) Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale nei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente.

---

<sup>1</sup> GU L (...), (...), pag. (...).

- (6) È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe concernere la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il parco immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali vulnerabili.
- (7) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona gestione e dalla collaborazione tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.
- (8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni in base a genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.
- (9) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria URBAN, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>1</sup>, lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.

---

<sup>1</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

- (10) Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi dovrebbe essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo ai sensi del regolamento (CE) n. (...) <sup>1</sup> e dal Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. (...) <sup>2</sup>, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. (...) <sup>3</sup> e dal Fondo europeo per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. (...) <sup>4</sup>, dall'altra.
- (11) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nel 2000 nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira e ne sostengano l'applicazione.
- (12) Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato quale base giuridica.

---

<sup>1</sup> GU L (...), (...), pag. (...).

<sup>2</sup> GU L (...), (...), pag. (...).

<sup>3</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L (...), (...), pag. (...).

- (13) Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone con una densità di popolazione estremamente limitata, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.
- (14) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
- (15) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'assistenza del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.
- (16) Il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>1</sup>, deve essere abrogato,

---

<sup>1</sup> GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

1. Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo intervento con riguardo agli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.
2. Il FESR è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. (...) e dalle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Finalità**

1. A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. (...), il FESR contribuisce al finanziamento di aiuti destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

2. In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

### *Articolo 3*

#### **Portata dell'intervento**

1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. Il tipo e la portata delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" conformemente agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.
2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:
  - a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI).
  - b) investimenti in infrastrutture;
  - c) sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengano lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi di credito e di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;
  - d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. (...).

La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere a), b), c), e d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6.



## *Articolo 4*

### **Convergenza**

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche regionali e locali e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò dovrebbe esser ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante un insieme di politiche la cui esatta combinazione dipende dalle specificità di ciascuno Stato membro:

- 1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, l'istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e sviluppo tecnologico; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e cluster; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;
- 2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture elettroniche di comunicazione, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee;
- 3) iniziative locali per lo sviluppo e aiuti destinati alle infrastrutture che forniscono servizi zionali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. [FSE];

- 4) ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue urbane e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; aiuti volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; riabilitazione dell'ambiente fisico, inclusi gli spazi e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli di produzione sostenibile tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;
- 5) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;
- 6) turismo, inclusa la promozione dei beni naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo;
- 7) investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la promozione e la conservazione del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;
- 8) investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete RTE-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;
- 9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione delle considerazioni ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

- 10) investimenti nell'istruzione, compreso nella formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita;
- 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

#### *Articolo 5*

### **Competitività regionale e occupazione**

Nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", l'intervento del FESR, inteso a promuovere l'occupazione, nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, si concentra in primo luogo sulle tre seguenti priorità:

- 1) innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso mediante la creazione e il rafforzamento di economie regionali di innovazione efficaci, relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri di sviluppo tecnologico, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare:
  - a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali o tecnologici; promozione della R&ST industriale, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;

- b) stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; sostegno alle reti e ai cluster di imprese; un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;
- c) promozione dell'imprenditorialità, in particolare tramite aiuti per lo sfruttamento economico delle nuove idee e incentivi alla creazione di nuove aziende da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca appropriati e delle aziende esistenti;
- d) creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e servizi di incubazione che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza.

2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:

- a) stimolo agli investimenti per la riabilitazione dell'ambiente fisico, inclusi gli spazi e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono;
- b) promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali;
- c) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi più efficienti di gestione dell'energia;

- d) promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane;
  - e) elaborazione di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad es. la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e tecnologici;
  - f) protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile.
- 3) accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:
- a) potenziamento delle reti di trasporto secondarie, migliorando i collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali, mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie e una maggiore utilizzazione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio;
  - b) promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, favorendo l'accesso alle reti, la creazione di punti di accesso pubblici a Internet, le attrezzature e lo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali.

Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. (...), gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

## *Articolo 6*

### **Cooperazione territoriale europea**

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità:

- 1) realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:
  - a) promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;
  - b) promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunta delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;
  - c) rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;
  - d) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e ai servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;
  - e) sviluppo della collaborazione, della capacità e della condivisione di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST;

Per quanto riguarda il programma PEACE tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22 del regolamento generale n. {...} in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità.

- 2) creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1, tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato. Essi si concentrano principalmente sulle seguenti priorità:
  - a) innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca appropriati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra servizi di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia e sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;
  - b) ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini fluviali, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle inondazioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici nonché protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;

- c) accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; e promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione;
- d) sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale e integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale.

L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1).

- 3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:
  - a) della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);
  - b) di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8, e
  - c) di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.



**Ammissibilità delle spese**

1. Non sono ammissibili a un contributo del FESR le spese seguenti:
  - a) gli interessi passivi;
  - b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni relative alla conservazione ambientale;
  - c) la disattivazione di centrali nucleari;
  - d) l'IVA recuperabile.
  
2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:
  - a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
  - b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione complessiva destinata ai programmi operativi in questione ovvero al 2% della dotazione totale del FESR (al fine di evitare la distribuzione delle spese per l'edilizia abitativa su differenti programmi);
  - c) le spese sono limitate a:
    - l'edilizia plurifamiliare o
    - gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 3.

3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. (...) [relativo all'FSE] si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. (...) [relativo all'FSE].

## CAPO II

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI**

#### *Articolo 8*

#### **Sviluppo urbano sostenibile**

Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. (...), il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le zone urbane.

Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, la riabilitazione dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione che tengano conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

In deroga all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. (...), e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15% del programma o dell'asse prioritario interessato.

#### *Articolo 9*

### **Coordinamento con il FEASR ed il FEP**

Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP), gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità.

#### *Articolo 10*

### **Zone che presentano svantaggi geografici e naturali**

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 50, lettera f) del regolamento (CE) n. (...), prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e migliorare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

## *Articolo 11*

### **Regioni ultraperiferiche**

1. La dotazione supplementare specifica di cui al punto 20 dell'allegato II del regolamento (CE) n. (...) è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:
  - a) per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi;
  - b) per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;
  - c) per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.
2. Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50% per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi di servizio pubblico e contratti nelle regioni ultraperiferiche.
3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi di servizio pubblico e contratti, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.
4. Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:
  - a) operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;
  - b) aiuti ai trasporti di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 del trattato;
  - c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

CAPO III

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE  
ALL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA"**

SEZIONE 1

**PROGRAMMI OPERATIVI**

*Articolo 12*

**Contenuto**

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" contengono le seguenti informazioni:

- 1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti forti e deboli e la strategia prescelta di conseguenza;
- 2) un elenco di zone NUTS III all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
- 3) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nonché i risultati previsti della valutazione ex ante di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. (...);
- 4) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro traguardi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori del prodotto e dei risultati, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia dei traguardi per l'attuazione delle priorità;

- 5) A fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo dei fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. (...);
- 6) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:
  - a) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 50 a 53 del regolamento (CE) n. (...), l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR; il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con la prospettiva finanziaria applicabile;
  - b) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascuna priorità, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 51, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità dell'articolo 51, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale;
- 7) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;
- 8) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:
  - a) la designazione, da parte degli Stati membri, di tutti gli organismi previsti all'articolo 14;
  - b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

- c) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
  - d) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
  - e) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. (...)
  - f) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. (...);
- 9) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. (...) di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione.

## SEZIONE 2 AMMISSIBILITÀ

### *Articolo 13*

#### **Norme in materia di ammissibilità delle spese**

Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.

La Commissione stabilisce, ai sensi dell' articolo 55, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. (...), e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../....

Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma.

### SEZIONE 3

## GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

#### *Articolo 14*

#### **Designazione delle autorità**

1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Previa consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.



2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 61 del regolamento (CE) n. (...). Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 61 del regolamento (CE) n. (...) sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di revisori ai sensi del primo comma.

I revisori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. (...).

#### *Articolo 15*

#### **Funzioni dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 59 del regolamento (CE) n. (...), ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1
2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

## *Articolo 16*

### **Sistema di controllo**

1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legalità e regolarità delle spese presentate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi.

## *Articolo 17*

### **Gestione finanziaria**

1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.

2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.
3. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.

### *Articolo 18*

#### **Gruppo europeo di cooperazione territoriale**

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" possono ricorrere allo strumento giuridico di cooperazione istituito dal regolamento (CE) n. (...) per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4  
**OPERAZIONI**

*Articolo 19*

**Selezione delle operazioni**

1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 1, nonché quelle per i programmi operativi destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 2, includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.

Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1, ultimo comma.

2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno
  - a) tre Stati membri, o
  - b) tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, in cui un beneficiario di un paese terzo abbia degli interessi.

Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni succitate.

Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. (...), il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.

#### *Articolo 20*

#### **Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari**

1. Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità:
  - a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;
  - b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;
  - c) garantisce che le spese presentate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;

- d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese presentate dai beneficiari che partecipano all'operazione;
  - e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.
2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione:
- a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate;
  - b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.

#### *Articolo 21*

#### **Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni**

1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. (...) o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. (...).

A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel precedente comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.

2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20% dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo "Cooperazione".
3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.
4. Gli Stati membri garantiscono la legalità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.

## CAPO IV

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 22*

#### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/99 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applichino pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.
2. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1783/99 restano valide.

*Articolo 23*

**Abrogazione**

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/99 è abrogato dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/99 si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 24*

**Clausola di riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

*Articolo 25*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*